

Prestazioni - Domanda di accertamento del ruolo di *caregiver* e richiesta di riconoscimento di diritti conseguenti e prestazioni varie Incertezza assoluta della cosa oggetto della domanda - Nullità del ricorso.

Tribunale di Milano - 17.7.2014 n. 2381- Dr. Mariani - Z. D. + 63 (Avv. Vorano) - INPS (Avv.ti Mostacchi, Mogavero).

Nel nostro ordinamento non esiste la figura del caregiver. La Direttiva 2000/78/CE ha infatti come suo riferimento esclusivo il disabile e non chi del disabile si prende cura. Né è possibile il ricorso all'analogia dal momento che la figura è incerta e indeterminata.

FATTO - Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2014, i sopra indicati ricorrenti convenivano in giudizio l'INPS per sentire accogliere le indicate conclusioni.

I ricorrenti affermavano di essere caregivers, ossia appartenenti a quella fascia di lavoratori costretti **"a rinunciare completamente alla loro esistenza per prendersi cura dei propri congiunti, ammalati cronici, rinunciando anche per decine e decine di anni - nelle ipotesi più drammatiche anche per buona parte della loro esistenza - alla loro vita"** (ricorso pag. s.n., ma pag. 6).

Poiché, a fronte di questo sacrificio, lo Stato traeva un grandissimo vantaggio economico, non subendo alcun esborso per effettuare prestazioni nei confronti dei soggetti deboli, i ricorrenti agivano in giudizio per ottenere il riconoscimento del loro status e dei diritti conseguenti, chiedendo un'applicazione analogica della disciplina normativa afferente ad altre categorie di persone (la L. n. 266/91 sul volontariato, la L. n. 468/97 sui lavori socialmente utili).

L'INPS, costituitasi, contestava integralmente la domanda avversaria, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'erogazione di prestazioni che non erano di competenza dell'Istituto, eccependo la nullità del ricorso per l'inesistenza della causa petendi e per indeterminatezza del petitum, osservando inoltre che era mancata qualunque tipo di domanda amministrativa precedente.

Disposto un duplice aggiornamento dell'udienza per indisponibilità dei difensori, all'udienza del 15 luglio 2014 la causa veniva discussa oralmente e posta in decisione.

DIRITTO -1. Il ricorso va dichiarato nullo.

Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti **"il problema che viene sottoposto all'autorità giudiziaria, per contenuti e forme, dovrebbe trovare la propria risoluzione tra le aule del Parlamento e del Senato"** (ricorso, pag. s.n., ma pag. 5).

Lo stesso concetto è stato reso e sottolineato nel corso dell'odierna discussione.

Lo scopo lato sensu dimostrativo è anche reso palese dall'affermazione dei ricorrenti di avere depositato contemporaneamente tre identici ricorsi in tre distinte zone d'Italia: Milano, Roma, Palermo (ricorso, pag. s.n. ma n. 8).

Invero, invano si cercherebbe nel nostro ordinamento uno status di caregiver, che, se non previsto, non può essere certamente creato dalla giurisprudenza. Dunque, all'evidenza, non è in alcun modo possibile riconoscere le coperture contributive, l'indennità di malattia né l'assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso terzi che i ricorrenti chiedono nel loro ricorso.

Su tali punti non è, perverso, neppure comprensibile la domanda svolta nei confronti dell'INPS, che notoriamente non eroga tali prestazioni.

2. I ricorrenti ricorrono all'argomento analogico della legge (*a simili ad simile*) per colmare una pretesa lacuna normativa.

Tale criterio interpretativo prevede che, essendo dato un enunciato che predica una qualificazione normativa di un termine (che individua un soggetto od una classe di soggetti), si deve estendere il significato di quel termine fino a comprendere soggetti o classi di soggetti non strettamente e letteralmente inclusi, che presentino con i soggetti letteralmente inclusi una somiglianza od analogia assunta come rilevante in ordine alla identità di disciplina giuridica.

Sulla qualificazione di caregiver, tuttavia, neppure i ricorrenti suggeriscono una qualche qualificazione attendibile, che è fondamento di ogni istanza a sfondo giuridico.

Il caregiver viene definito come "persona che fornisce un supporto, di tipo fisico e psichico, non retribuito a un parente, partner o amico che è malato, fragile, disabile o ha problemi di salute mentale" (ricorso, pag. s.n., ma pag. 9).

Fra questi il ricorso distingue i c.d. caregivers a tempo limitato e i c.d. caregivers senza speranza (ricorso, pag. s.n., ma pag. 6) a seconda della transitorietà o cronicità della patologia del parente/partner/amico malato.

Proseguendo alla ricerca dei confini della figura, si potrebbe distinguere la persona più vicina e importante per il malato, e che potrebbe esserne il principale interlocutore (caregiver primario), da altri parenti (caregivers secondari) pure però così qualificabili. I caregivers vengono detti, nel ricorso, operare "in favore della più importante delle associazioni: lo Stato" (ricorso, pag. s.n., ma pag. 28).

La sfuggenza ed indeterminazione della nozione, quindi, costituisce il principale ostacolo a qualunque tipo di riconoscimento giuridico.

3. I ricorrenti sottolineano la rilevanza, in materia, della Direttiva 2000/78/CE, ma va subito rilevato che la normativa transnazionale ha esclusivamente come suo riferimento *il disabile* e non

chi del disabile si prende cura, questione che è stato oggetto di specifica distinzione anche in sede di discussione proprio dalla Difesa dei ricorrenti. L'art. 5 della Direttiva cit. richiede che la legislazione di ciascuno degli Stati membri imponga a tutti i datori di lavoro del rispettivo Paese di prevedere soluzioni ragionevoli, applicabili a tutti i disabili.

La legislazione italiana prevede, a favore di tale categoria svantaggiata, disposizioni relative all'inserimento lavorativo, alla tutela dell'impiego, all'integrazione scolastica e alla formazione professionale, oltre a particolari, specifici aiuti a carico delle regioni (L. n. 104/92); l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali (L. n. 381/91); disposizioni particolari per l'accesso all'impiego (L. n. 68/99); garanzie per la tutela contro le discriminazioni (D.Lgs. n. 216/03); l'adeguamento delle mansioni alle condizioni psico-fisiche di ciascuno (D.Lgs. n. 81/08).

Con mezzi ordinari logico-giuridici, non è possibile collocare tale tipo di garanzia in favore di altre categorie giuridiche, specie se dal confine incerto. Né su queste basi qualche tipo di rilevanza può avere la questione di legittimità costituzionale indicata nella domanda, che non viene neppure tratteggiata nel ricorso. Pertanto, il ricorso medesimo va dichiarato nullo per l'incertezza assoluta della cosa oggetto della domanda.

4. Sussistono eccezionali ragioni, legate alla particolare situazione personale di tutti i ricorrenti, per procedere alla compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

(Omissis)
